



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-703/19, 22 aprile 2021, ECLI:EU:C:2021:314	J.K. c. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach	Prima	Rinvio pregiudiziale	PL	Ultima istanza	SI	/	/	Iva – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98, paragrafo 2 – Facoltà per gli Stati membri di applicare una o due aliquote IVA ridotte a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi – Qualificazione di un'attività commerciale come "prestazione di servizi" – Nozione di "servizi di ristorazione e catering" – Pasti pronti per il consumo immediato in loco nei locali del venditore o in un'area di ristorazione – Pasti pronti per il consumo immediato da asporto
<b>Classificazione</b>									
Diritto secondario - Imposte indirette - Iva									
<b>Questioni pregiudiziali</b>									
«1) Se nell'ambito della nozione di "servizio di ristorazione", al quale si applica un'aliquota dell'IVA ridotta [articolo 98, paragrafo 2, della direttiva IVA, in combinato disposto con l'allegato III, punto 12 bis, di quest'ultima e con l'articolo 6 del regolamento di esecuzione n. 282/2011] rientri la vendita di piatti pronti per il consumo che avviene alle condizioni di cui alla controversia pendente davanti al giudice del rinvio, ossia nell'ipotesi in cui: – un venditore mette a disposizione degli acquirenti un'infrastruttura che rende possibile il consumo in loco del pasto acquistato (spazio separato destinato alla consumazione, accesso alla toilette); – manca un servizio specializzato fornito da camerieri; – non c'è servizio in senso stretto; – il processo di ordinazione è semplificato e parzialmente automatizzato; – il cliente ha possibilità limitate di personalizzare l'ordinazione. 2) Se, ai fini della soluzione della prima questione, sia rilevante il metodo di preparazione dei piatti che consiste, segnatamente, nel sottoporre a trattamento termico alcuni prodotti semilavorati e nel confezionare piatti pronti a partire da prodotti semilavorati. 3) Se, ai fini della soluzione della prima questione, sia sufficiente che il cliente abbia la possibilità di fruire eventualmente dell'infrastruttura messa a disposizione o se sia necessario stabilire che, dal punto di vista del consumatore medio, detto elemento costituisce una parte essenziale della prestazione».									
<b>Dispositivo</b>									
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: L'articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, in combinato disposto con l'allegato III, punto 12 bis, di tale direttiva e con l'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «servizi di ristorazione e catering» la fornitura di cibi accompagnata da servizi di supporto sufficienti, destinati a consentire il consumo immediato di tali cibi da parte del cliente finale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Ove il cliente finale scelga di non beneficiare dei mezzi materiali e umani messi a sua disposizione dal soggetto passivo per accompagnare il consumo dei cibi forniti, si dovrà considerare che la fornitura di tali cibi non è accompagnata da alcun servizio di supporto.									
<b>Nota redazionale</b>									
Con la sentenza del 22 aprile 2021, Causa C-703/19, la Corte di Giustizia europea ha indicato i criteri di riferimento per la qualificazione IVA delle cessioni di cibo da asporto accompagnate da servizi aggiuntivi. Secondo i Giudici europei, la fornitura di cibi accompagnata da servizi di supporto sufficienti, destinati a consentire il consumo immediato di cibo da parte del cliente finale, rientra nella nozione di "servizi di ristorazione e catering", di cui all'articolo 98, paragrafo 2, direttiva 2006/112/CE. Tuttavia, qualora il cliente finale scelga di non fruire dei mezzi materiali e umani messi a sua disposizione per accompagnare il consumo dei cibi forniti, l'operazione rientra tra le cessioni di beni (o, meglio, tra le cessioni di prodotti alimentari). In particolare, nella Sentenza in esame, la Corte di Giustizia ha affermato che, per qualificare l'operazione come un servizio di ristorazione e catering, occorre aver riguardo al livello dei servizi offerti al consumatore per consentirgli il consumo immediato dei cibi (presenza di personale di supporto, servizio al tavolo, fornitura di stoviglie, presenza di bagni e guardaroba, ecc.). La scelta del consumatore di beneficiare o meno dei servizi di supporto alla fornitura di cibi e bevande, tuttavia, è dirimente al fine di qualificare l'operazione come una prestazione di servizi o una cessione di beni. Qualora il consumatore scelga di non fruire dei servizi di supporto messi a disposizione dal ristoratore, l'operazione rientra, comunque, tra le cessioni di beni (alle quali è applicabile l'aliquota IVA ridotta prevista per i prodotti alimentari, se lo Stato membro si è avvalso della facoltà concessa dalla normativa IVA comunitaria).									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									